



Agevolazioni al Commercio

Legge Regionale n. 32 del 23/12/2000 Artt. 60 e 63

## **FONDO REGIONALE PER IL COMMERCIO**

### **NORMATIVA**

Testo deliberato dal Comitato Amministrativo del "Fondo"  
nelle sedute del 30 luglio 2002 e del 9 ottobre 2002  
e aggiornato, per ultimo, nella seduta del 21 Luglio 2006

<b>Articolo 16</b> .....	3
<i>Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato</i> .....	3
<b>Articolo 60</b> .....	4
<i>Aiuti all'investimento</i> .....	4
<b>Articolo 63</b> .....	5
<i>Crediti a breve termine</i> .....	5
<b>Decreto Assessoriale N.752/85 del 2 Luglio 2002</b> .....	6
<b>Disposizioni attuative degli artt. 60 e 63 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 32.</b> .....	10
1. Premesse di carattere generale .....	10
2. Soggetti beneficiari .....	10
2.1. <i>D.A. n. 186 dell'11 febbraio 1997</i> .....	10
2.2. <i>Parametri dimensionali</i> .....	12
3. Spese ammesse e tipologie di intervento agevolato .....	12
3.1. <i>Aiuti all'investimento - Art. 60:</i> .....	13
3.1.1. <i>Finanziamenti a tasso agevolato con Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata, (comma 1 punto 1)</i> .....	14
3.1.2. <i>Contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito, (comma 1 punto 2)</i> .....	15
3.1.3. <i>Contributi in conto capitale pari al 30% degli investimenti, (comma 1 punto 3)</i> ....	16
3.1.4. <i>Contributi in conto interessi su canoni dei contratti di locazione finanziaria, (comma 1 punto 4)</i> .....	16
3.2. <i>Agevolazioni per i crediti a breve termine - Art. 63:</i> .....	17
3.2.1. <i>Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di avviamento", (comma 1 sub a)</i> .....	17
3.2.2. <i>Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di esercizio", (comma 1 sub b)</i> .....	18
3.2.3. <i>Contributi in conto interessi per operazioni di anticipazione a fronte della cessione di crediti commerciali, (comma 1 sub c)</i> .....	19
3.2.4. <i>Contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie, (comma 1 sub d)</i> .....	19
4. Fondi Disponibili e Ripartizione fra le tipologie di aiuti previsti .....	20
5. Imprese richiedenti e Soggetti (Banche e Società di Leasing) convenzionati .....	22
6. Presentazione delle domande .....	23
7. Tasso di interesse, misura, calcolo, decorrenza, erogazione e revoca del contributo in conto interessi di cui all'Art. 60 comma 1 punti 2 e 4 e all'Art. 63.....	25
7.1. <i>Rilevazione del tasso di riferimento</i> .....	25
7.2. <i>Misura del tasso di interesse applicabile al finanziamento</i> .....	25
7.3. <i>Calcolo del contributo</i> .....	25
7.4. <i>Decorrenza</i> .....	26
7.5. <i>Erogazione e revoca</i> .....	26
8. Istruttoria a cura dell'Istituto Gestore .....	26
9. Delibere del Comitato .....	27

## **BANCA NUOVA S.p.A.**

La Regione Siciliana con la legge n. 32 del 23 dicembre 2000 art. 60, al fine di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali, ha istituito, previa stipula di apposita convenzione tra l'Assessorato Regionale alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e alla Pesca e la Banca del Popolo S.p.A., oggi Banca Nuova S.p.A., un fondo a gestione separata per la concessione delle agevolazioni descritte in prosieguo previste dallo stesso art. 60, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'art.87, paragrafo 3 lettera a), del Trattato CE, pari per la Regione Sicilia al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese, e dall'art. 63 della anzidetta L.R. 23 dicembre 2000 n.32, nel rispetto dei limiti fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".

### **L.R. 23 Dicembre 2000 n.32**

#### **Articolo 16 (\*)**

##### ***Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato***

1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:
  - a) Il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i Consorzi di Garanzia Fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Europea, maggiorato di due punti;
  - b) Le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;
  - c) Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea per ogni stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato, senza alcuna maggiorazione. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.
2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del Tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, è sostituito , a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

#### **Riferimenti Normativi ATTIVI**

MODIFICA TESTUALE:

Legge Regione Siciliana Numero 10 del 1999 Articolo 32.

(\*) Testo modificato dal comma 2 dell'art. 110 della Legge Regionale n. 6 del 03.05.2001 e dal comma 8 dell'art. 139 della Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003.

## Articolo 60

### *Aiuti all'investimento*

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni<sup>1</sup>, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a € 100.000,00 e fino a € 516.458,90) (\*) e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);

3) contributi in c/capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000,00 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo. (\*\*)

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni<sup>2</sup> e non inferiore a lire 30 milioni<sup>3</sup>.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:

a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

---

<sup>1</sup> € 258.228,45

<sup>2</sup> € 258.228,45

<sup>3</sup> € 15.493,71

- b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
- c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
- d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.

### **Riferimenti Normativi ATTIVI**

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Statale Numero 1203 del 1957 Articolo 87

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Regionale SICILIA Numero 15 del 1993

(\*) Testo modificato dal comma 9 dell'art. 139 della L.R. 16/04/2003 n. 4.

(\*\*) Testo modificato dall'art. 7 della L.R. n. 20 del 22/12/2005.

### **Articolo 63**

#### ***Crediti a breve termine***

1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:

a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni<sup>1</sup> e non può superare l'importo di lire 200 milioni<sup>2</sup> e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;

b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni<sup>3</sup> e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni<sup>4</sup>;

c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni<sup>5</sup> e non superiore a lire 200 milioni<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> € 5.164,57

<sup>2</sup> € 103.291,38

<sup>3</sup> € 5.164,57

<sup>4</sup> € 103.291,38

<sup>5</sup> € 5.164,57

d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 10 milioni<sup>2</sup> e un massimo di lire 500 milioni<sup>3</sup>, maturate alla data del 30 Giugno 2005, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Tale contributo in conto interesse è concesso una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio) (\*\*)

2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.

3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.

4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:

a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;

b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.

### **Riferimenti Normativi ATTIVI**

(\*\*) Testo modificato dall'art. 7 della L.R. n. 20 del 22/12/2005.

\* \* \* \* \*

## **ASSESSORATO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA**

### **Decreto Assessoriale N.752/85 del 2 Luglio 2002**

#### **L'ASSESSORE ALLA COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA**

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 32, recante, tra l'altro, disposizioni di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;

Visto l'art. 60 della citata legge regionale 32/2000, laddove prevede l'istituzione, previa stipula di apposita convenzione con una società o un ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, di un fondo a gestione separata per la concessione, alle piccole e medie imprese commerciali, delle agevolazioni creditizie nello stesso articolo indicate (aiuti all'investimento);

Visto l'art. 63 della stessa L.R. 32/2000 che fa carico al fondo a gestione separata di cui al precedente comma anche per quanto attiene alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, delle agevolazioni creditizie a breve termine;

Vista la convenzione, recante il numero 59 di repertorio, stipulata il 18 Marzo 2002, tra l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e la Banca del Popolo S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di Vicenza, relativa all'affidamento della

---

<sup>1</sup> € 103.291,38

<sup>2</sup> € 5.164,57

<sup>3</sup> € 258.228,45

gestione del fondo istituito con il più volte citato art.60 della L.R. 32/2000 per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 60 e 63 della stessa legge regionale;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese e, in particolare, il punto 3.2 (gazzetta ufficiale delle comunità europee C213 del 23.7.96);

Visti i Regolamenti CE nn.69 e 70, adottati dalla Commissione europea il 12.1.2001, relativi alla applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato, rispettivamente, agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L10 del 13.1.2001);

Visto il decreto assessoriale n.186 dell’11.2.97, relativo alla classificazione delle piccole e medie imprese commerciali;

Visto l’art. 1 – comma tre della predetta convenzione che prevede l’emanazione di apposite direttive generali da parte di questo Assessorato, sulla base delle quali il comitato previsto dall’art.60 della L.R. 32/2000 stabilirà condizioni, criteri, modalità e tempi per la concessione delle agevolazioni in argomento;

## **DECRETA**

### **Art. 1)**

Possono beneficiare delle agevolazioni previste a carico del fondo a gestione separata in argomento le piccole e medie imprese commerciali, così come classificate con decreto assessoriale n.186 dell’11.2.97 (pubblicato sulla G.U.R.S. n.21 del 26.4.97) e definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI – punto 2.3 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 213 del 23.7.97) con esclusione delle imprese operanti nel settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

### **Art. 2)**

Per quanto attiene alle agevolazioni previste dal predetto art. 60, fermi restando i limiti fissati dallo stesso articolo per ciascuno degli interventi agevolativi, l’intensità dell’aiuto non può, comunque, superare i massimali previsti, per le regioni di cui all’art.87, paragrafo 3, lett. a) del trattato UE, pari al 35% in equivalente sovvenzione netta (ESN), cui è aggiunto il 15% in equivalente sovvenzione lorda (ESL), purché l’intensità totale netta dell’aiuto non superi il 75%. Per il calcolo dell’equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati si richiede l’applicazione del tasso di riferimento (fissato periodicamente, per ogni Stato membro, dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta delle Comunità Europee e su Internet), in vigore al momento della concessione degli aiuti.

Il regime di aiuti previsto dall’art. 60 della L.R. 32 /2000 è stato esentato, ai sensi del Reg. CE n. 70/2001, dall’obbligo di notificazione alla Commissione Europea di cui all’art. 88 paragrafo 3 del Trattato, a condizione che per l’erogazione delle agevolazioni previste dal predetto articolo di legge vengano rispettate tutte le condizioni dettate dal citato Reg. CE 70/2001.

In particolare, si sottolinea l’obbligo del rispetto dei massimali di aiuto concedibili di cui al precedente comma nonché l’obbligo per i beneficiari di mantenere l’investimento in oggetto dell’intervento regionale per un periodo minimo di 5 anni e, nel caso di investimenti immateriali, l’obbligo di utilizzarli esclusivamente nel proprio stabilimento per eguale periodo.

L’esenzione dalla notifica ha validità sino alla data di scadenza del predetto Reg. CE 70/2001 e, cioè, sino al 31 dicembre 2006, potendo continuare a beneficiare dell’esenzione per 6 mesi oltre tale data, nel caso in cui il regolamento comunitario in argomento non dovesse essere prorogato.

L'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca avrà cura di informare l'Ente Gestore, entro la predetta scadenza, sull'eventuale proroga concessa al citato regolamento, fermo restando che, in caso lo stesso non venisse prorogato, gli aiuti di che trattasi, ad eccezione di quelli "de minimis", dovranno essere concessi sino al pronunciamento della commissione stessa in ordine alla loro compatibilità con il mercato comune.

#### **Art. 3)**

La concessione delle agevolazioni sui crediti a breve termine previsti dall'art. 63 della legge regionale 32/2000, avverrà nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione Europea per gli aiuti "de minimis" ( l'importo massimo totale dell'aiuto, valutato in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è pari a 100 mila EURO, su un periodo di tre anni decorrente dal momento della concessione del primo aiuto "de minimis").

A tal fine, l'Ente erogatore dovrà informare l'impresa beneficiaria della natura "de minimis" dell'aiuto, provvedendo ad acquisire dalla stessa impresa apposita dichiarazione, dalla quale si evinca che l'ottenimento dell'aiuto richiesto non comporterà il superamento del limite fissato dalla Commissione Europea.

#### **Art. 4)**

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, per le operazioni di credito a valere sul fondo regionale in argomento, comprensivo di ogni onere accessorio (\*) è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea di cui al precedente art.2). Il tasso si riduce al 30% se i richiedenti sono società cooperative o giovani Imprenditori.

Per le operazioni di credito assistite in conto interessi (art.60 – comma 1 punto 2 e art. 63 – lett. a), b), c) e d) ) e per quelle assistite in conto canone (art. 60 comma 1 punto 4), il tasso di interesse è determinato tra la banca e il soggetto beneficiario, ma non può, comunque, superare quello di riferimento fissato dalla Commissione Europea, maggiorato di 2 punti. Le operazioni creditizie di che trattasi fruiscono di un contributo in conto interessi o in conto canone uguale a quello previsto per i finanziamenti a tasso agevolato di cui al precedente comma.

#### **Art. 5)**

Per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" previsto dall'art. 187 – comma 3 della legge regionale 32/2000 e pertanto si procederà secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

L'istruttoria verrà diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma legislativa, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la congruità delle spese.

#### **Art. 6)**

Ai sensi del comma 5 dell'art.13 della L.R. 32/2000, le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'esecuzione dei progetti e, conseguentemente, le spese ammissibili saranno quelle sostenute dopo la presentazione delle domande stesse.

#### **Art. 7)**

L'Assessorato si riserva, per tutta la durata dei finanziamenti erogati di procedere ad ispezioni, anche a campione, finalizzate all'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei progetti di investimento ammessi a beneficio e del perdurare della destinazione prevista per gli impianti, gli arredi e le attrezzature compresi nello stesso progetto.

I controlli di cui al comma precedente sono svolti direttamente tramite i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca.

Le spese previste per le superiori ispezioni, ai sensi dell'art.51-comma 6 della legge regionale 11 maggio 1993, sono a carico dei beneficiari i quali provvederanno al loro rimborso secondo le modalità fissate con il decreto assessoriale 17 ottobre 1994, pubblicato sulla GURS n.57 del 19.11.1994.

**Art. 8)**

I rapporti tra la Banca Nuova S.p.A, nella qualità di Gestore del Fondo a gestione separata di cui all'art.60 della L.R. 32/2000, e gli Enti creditizi interessati saranno regolati da apposite convenzioni stipulate tra gli stessi.

L'Ente Gestore avrà cura di trasmettere all'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca l'elenco dei Soggetti convenzionati.

**Art. 9)**

L'Assessorato si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni, verifiche e accertamenti presso gli Uffici dell'Ente Gestore, o richiedere tutti gli elementi ritenuti necessari, in particolare, al controllo sul corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione stipulata e sulla adeguatezza della struttura organizzativa del predetto Ente.

**Art.10)**

La disponibilità finanziaria del fondo istituito dallo stesso art. 60 è destinata, nella misura del 40%, ai finanziamenti di cui all'art.60-comma 1, punto 1).

Sarà compito del Comitato Amministrativo previsto dall'art. 60 stabilire la ripartizione percentuale della restante parte della disponibilità finanziaria del fondo a favore delle agevolazioni di cui all'art.60-comma 1, punti 2, 3 e 4 e dell'art. 63, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d).

**Art.11)**

L'Assessorato Cooperazione, commercio, artigianato e pesca, sulla base di segnalazioni che potranno pervenire da parte del predetto comitato, provvederà, con proprio decreto a determinare eventuali successive modifiche alla ripartizione della dotazione finanziaria del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza, e successivamente, inviato alla GURS per la pubblicazione.

2 luglio 2002

L'Assessore  
(On.le Dott. Michele Cimino)

(\*) Il "comprensivo di ogni onere accessorio" è stato eliminato dal comma 8 dell'art. 139 della Legge Regionale n. 4 del 16.04.2003.

## **Disposizioni attuative degli artt. 60 e 63 della L. R. 23 dicembre 2000, n. 32.**

### **1. Premesse di carattere generale**

- 1.1. in data 18 marzo 2002 tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale, Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca e la Banca del Popolo S.p.a., oggi Banca Nuova S.p.A. – Gruppo Banca Popolare di Vicenza, con sede legale in Palermo è stata sottoscritta la convenzione con cui la Banca Nuova ha assunto la gestione del Fondo istituito dall'art.60 della L.R.23 dicembre 2000, n. 32 e destinato ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese commerciali agli interventi creditizi previsti dallo stesso articolo nonché alle agevolazioni di cui all'art. 63 della predetta legge.
- 1.2. in data 25 Maggio 2004 il Presidente della Regione ha nominato il Comitato Amministrativo che sovrintende alla gestione del Fondo secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 60 della L.R. 32/2000;
- 1.3. la Banca Nuova nella qualità di gestore del Fondo Regionale per il Commercio viene nel prosieguo del presente testo denominata per correttezza "Istituto Gestore";
- 1.4. le banche (e le società di locazione finanziaria) che sottoscriveranno apposita convenzione per l'erogazione di contributi in conto interessi a favore di propri clienti potranno nel prosieguo essere denominate per correttezza "Banche/Società convenzionate";
- 1.5. i soggetti beneficiari dei finanziamenti e/o dei contributi in conto interessi previsti dalla normativa de quo saranno nel prosieguo denominate per correttezza "Ditte finanziate/beneficiarie".

### **2. Soggetti beneficiari**

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese commerciali che realizzano gli investimenti in Sicilia, così come classificate dal D.A. n. 186, dell'11 febbraio 1997 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 26.04.97), e definite dalla Disciplina comunitaria in materia (G.U.C.E. n. C 213 del 23.07.1996 n. L. 124 del 20.05.2003).

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e, non essere sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Le domande presentate dalle imprese non ancora operanti alla data di presentazione possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse, già titolari di partita IVA, abbiano avanzato istanza per l'iscrizione. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire prima della stipula dell'atto di mutuo o di erogazione del contributo in conto interessi.

#### **2.1. D.A. n. 186 dell'11 febbraio 1997**

- a) Piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio:
  - 1) imprese esercenti il commercio al dettaglio in possesso di autorizzazione amministrativa, ivi comprese le imprese esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112;
  - 2) gestori impianti per la distribuzione di carburanti;
  - 3) rivendite di generi di monopolio munite di autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio;
  - 4) farmacie, ove munite di autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio;
  - 5) rivendite di giornali e riviste;

- b) Piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso:
- 1) imprese esercenti il commercio all'ingrosso iscritte al R.E.C. ex art. 1, legge 11 giugno 1971, n.426 e D.M. 4 agosto 1988, n. 375;
  - 2) imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, dei prodotti ittici iscritte negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n.125, art. 3, comma 1;
  - 3) imprese esercenti attività di commissionari e mandatari di prodotti ortofrutticoli, delle carni, dei prodotti ittici iscritte negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n.125, art. 3, comma 2;
- c) Piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici:
- 1) pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
  - 2) imprese aventi ad oggetto sale da ballo, discoteche, parchi gioco, ludoteche o baby parking, lidi balneari, esercenti spettacoli fissi, esercenti spettacoli viaggianti che non godano di altre provvidenze previste da leggi statali o regionali;
  - 3) imprese aventi ad oggetto la gestione di campeggi;
  - 4) parchi zoologici e botanici, purché organizzati in forma di imprese
  - 5) imprese aventi ad oggetto l'assistenza per attività portuali e diportistiche;
  - 6) agenzie marittime, imprese esercenti l'attività di spedizionieri e/o spedizionieri doganali;
- d) Piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle imprese:
- 1) agenti di assicurazione (iscritti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione, sezione 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>);
  - 2) agenti e rappresentanti di commercio (iscritti all'albo di cui alla legge n. 204/85);
  - 3) imprese esercenti emittenti radiofoniche e televisive;
  - 4) imprese pubblicitarie;
  - 5) imprese di promozione vendite commerciali o turistiche;
  - 6) imprese che svolgono attività di sicurezza e vigilanza;
  - 7) imprese per raccolta, trasporto e riciclaggio di rifiuti;
  - 8) imprese che svolgono attività di locazione finanziaria di beni mobili e immobili;
  - 9) imprese esercenti servizi organizzativi ad imprese in centri uffici e/o uffici residence;
  - 10) imprese che svolgono attività di informazione commerciale;
  - 11) imprese che gestiscono attività di consulenza organizzativa e/o marketing;
  - 12) imprese che gestiscono attività di consulenza di organizzazione delle strutture e del personale, di organizzazione dei sistemi e dell'informatica;
  - 13) imprese che gestiscono attività di ricerca, selezione e formazione del personale;
  - 14) imprese esercenti l'attività di produzione software, installazione e manutenzione di prodotti, di programmi ed apparecchiature per l'informatica, la telematica, la robotica, e l'eidomatica, ingegneria dei sistemi , consulenza informatica;
  - 15) imprese che gestiscono direttamente o in concessione pubblicità su stampa, radio e televisione;
  - 16) imprese che gestiscono direttamente o in concessione la gestione di aree nell'ambito di manifestazioni fieristiche promozionali;
  - 17) imprese che gestiscono manifestazioni promozionali, congressuali e fieristiche;
  - 18) imprese che svolgono attività di factoring;
  - 19) imprese che svolgono attività di ricerche di mercato;
  - 20) imprese che curano l'allestimento di ambienti e stands;
  - 21) imprese di pubbliche relazioni;
  - 22) imprese di servizi e recapiti stampati;

- 23) imprese servizi stampa, video, audio stampa;
- 24) mediatori e agenti di affari (iscritti al ruolo di cui alla legge n. 39/89);
- 25) mediatori di assicurazione e di riassicurazione (iscritti all'albo di cui alla legge 28 novembre 1984 n.792);
- 26) imprese esercenti servizi all'importazione e all'esportazione;
- 27) imprese che gestiscono palestre e strutture sportive;
- 28) imprese di pulizia;
- 29) agenzie di distribuzione di giornali e riviste;
- 30) imprese di gestione di parcheggi, purché tecnicamente organizzate.

L'art. 7 della L.R. 22/12/2005 n. 20 ha ribadito e specificato che *“gli aiuti all'investimento di cui all'art. 60 della L.R. 23/12/2000 n. 32 possono essere concessi anche per la realizzazione di ludoteche, di strutture per lo sport, lo spettacolo ed il tempo libero.”*

## 2.2. Parametri dimensionali

Le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e [Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005.](#))

**DEFINIZIONE** (per i soli parametri dimensionali e di fatturato; mentre per la restante parte, requisito di indipendenza, si rinvia alle norme sopra citate)

La piccola e media impresa commerciale:

- a) ha meno di 250 dipendenti;
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), sono cumulativi, nel senso che gli stessi devono sussistere contemporaneamente.

## 3. Spese ammesse e tipologie di intervento agevolato

Le richieste di aiuto vanno presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti di investimento (Art. 13 comma 5 L.R. n.32/2000); pertanto, sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate dal giorno successivo a quello della presentazione delle domande. La data di avvio a realizzazione del programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile.

I pagamenti dei titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 non possono essere regolati per contanti e devono essere dimostrati con documenti di avvenuto pagamento (copia bonifico bancario, di assegno di conto corrente negoziato). I titoli di spesa di importo pari o superiore a € 1.500,00 devono inoltre essere corredati di quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore attestante che:

- a. la fattura è stata regolarmente pagata a saldo per l'ammontare esposto e che nessun debito esiste neanche sotto forma cambiaria;
- b. a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo;
- c. sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che non vi sia nulla a pretendere in relazione alla relativa fornitura;
- d. i macchinari, gli impianti e le attrezzature forniti sono nuovi di fabbrica.

### 3.1. Aiuti all'investimento - Art. 60:

Sono agevolabili i programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente (comma 1 punto 1):

- a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
- b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
- c) per un importo non superiore al 25% dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale e all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising.

Nell'ambito dei programmi di investimento di cui al punto a), possono essere ammesse le seguenti spese:

progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge. L'ammontare massimo agevolabile delle su indicate spese non può superare il 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto dell'agevolazione devono essere nuove di fabbrica. Si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o dal suo rivenditore;

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

1. Per le piccole e medie imprese commerciali, le spese relative alla porzione di immobili adibiti ad uffici possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura funzionalmente pertinente all'attività aziendale. La superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di mq. 25 per addetto;
2. Relativamente a programmi di investimento che prevedono l'acquisto di immobili da adibire ad attività commerciale, la cui destinazione alla data di presentazione della domanda non è rispondente ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, la domanda di agevolazione può essere presentata, a condizione che l'impresa richiedente esibisca una dichiarazione del Comune o una perizia giurata, attestante che la destinazione d'uso richiesta o l'eventuale cambio di destinazione d'uso è compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Fermo restando che la documentazione attestante l'avvenuta modifica e quindi la rispondenza tra l'attività da svolgere e la destinazione d'uso dell'immobile, debba comunque essere prodotta prima della concessione dell'agevolazione;
3. Con riferimento alla spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato, è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione

- del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
4. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza, con riferimento sia a quello di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la presentazione la domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile o sia entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
  5. Le opere edili strutturali, quali la costruzione dell'immobile o la realizzazione di opere di ristrutturazione per le quali solitamente occorre il rilascio di concessione edilizia o autorizzazione, potranno essere ammesse solo se realizzate su area o immobili di proprietà della ditta richiedente, ovvero se il titolo di disponibilità dell'immobile ha durata non inferiore a 10 anni;
  6. La ditta beneficiaria è impegnata a non alienare e a mantenere la destinazione dell'investimento per 10 anni, relativamente all'acquisto o la costruzione di un immobile e per cinque anni relativamente agli arredi e le attrezzature. Tale periodo decorre dalla data di erogazione della agevolazione;
  7. Per i pubblici esercizi e le imprese esercenti servizi turistici tra le spese per attrezzature ed arredi possono essere incluse anche quelle relative a corredi, stoviglie e posaterie purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili;
  8. L'acquisto di automezzi è consentito solo per quelli ad uso commerciale; non sono ammissibili a finanziamento automezzi per trasporto di persone o promiscuo. Gli autoveicoli di uso commerciale utilizzati per l'esercizio di attività di impresa possono essere ammessi purché vi sia una correlazione funzionale di tipologia potenza e portata.

Le tipologie di intervento sono:

### *3.1.1. Finanziamenti a tasso agevolato con Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata, (comma 1 punto 1)*

Finanziamenti fino al 75% della spesa, Iva esclusa, realizzata e per un importo comunque non superiore a € 258.228,45 (pari a Lit. 500 milioni), della durata massima di 12 anni di cui due di preammortamento a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente, le spese di cui alle superiori lettere a), b) e c).

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea per ogni stato membro per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti di Stato senza alcuna maggiorazione (art. 16 comma 1 lett. c). Tale tasso è ridotto al 30% di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative ovvero giovani imprenditori (art. 16 comma 1 lett. c).

I rischi connessi con le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 60 comma 1 punto 1 possono essere coperti congiuntamente o alternativamente:

- a) da garanzie reali;
- b) da fideiussione bancaria;

- c) da polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazioni;
- d) da garanzia di consorzio fidi.

Per i programmi di investimento che comportano spese per opere di adattamento, impianti, attrezzature ed arredamento di importo non superiore a € 55.088,00, il finanziamento - di importo non superiore a € 41.316,56 - avrà durata non superiore a sei anni, di cui 1 di preammortamento, e potrà essere perfezionato con scrittura privata e potrà essere garantito da cambiali rilasciate dalla impresa beneficiaria con avallo di eventuali terzi garanti.

### *3.1.2. Contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito, (comma 1 punto 2)*

Contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito convenzionati, per un importo superiore a € 100.000,00 e fino a € 516.456,90 e, comunque, entro il limite del 75% dell'investimento, I.V.A. esclusa, diretti al finanziamento di spese di cui alle superiori lettere a), b) e c);

Il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Europea maggiorato di due punti. (art. 16 comma 1 lett. a).

Dette operazioni fruiscono di un contributo in conto interessi nella misura del 60% del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito all' art. 16 comma 1 lett. a). La misura del contributo è aumentata al 70% nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori (art. 16 comma 1 lett. b).

#### **Modalità operative:**

- La Banca convenzionata dovrà inviare all'Istituto Gestore copia del contratto di finanziamento che dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione;
- i contributi verranno calcolati con decorrenza corrispondente alla data di effettivo utilizzo dei finanziamenti concessi dalle banche e, comunque, secondo il piano di ammortamento consegnato dalle stesse all'Istituto Gestore;
- le Banche convenzionate comunicheranno all'Istituto Gestore i nominativi delle imprese che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, non appena ne abbiano avuto conoscenza;
- la Banca convenzionata si impegna a consegnare all'Istituto Gestore un piano di ammortamento che evidenzia per ciascuna rata, compreso il periodo di preammortamento, la data di scadenza e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa Banca con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000.

**Con riferimento agli interventi agevolativi di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2., nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 60, le agevolazioni sono concedibili fino al 75% della spesa ammessa nel rispetto dell'obbligo per il beneficiario di partecipare al 25% del costo totale del progetto e per un importo non superiore a € 154.937,07 (ex Lire 300 milioni). La riduzione del 40 per cento prevista all'art. 60 comma 2 si intende dunque applicabile esclusivamente all'importo massimo del finanziamento concedibile. (Art. 60 comma 1.1 e art. 60 comma 1.2)**

### *3.1.3. Contributi in conto capitale pari al 30% degli investimenti, (comma 1 punto 3)*

Contributi in conto capitale sino al 30% degli investimenti, di cui alle superiori lettere a), b) e c) agli esercizi di vicinato operanti in Sicilia.

Per esercizi di vicinato (come definiti dall'art.2 lett. e) della L.R. n.28 del 22/12/99) si intendono i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a:

- *mq. 100 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;*
- *fino a mq. 150 nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti;*
- *fino a mq. 200 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti).*

Sono escluse quindi tutte le piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle imprese, le PMI che non dispongono di locali di vendita (commercio ambulante), le PMI esercenti servizi turistici ed i pubblici esercizi di cui alla Legge 25/08/1991 n. 287.

L'importo massimo del contributo in conto capitale, sino al 30% degli investimenti, di cui al comma 1 punto 1 non può essere superiore a Euro 20.000,00 (Euro Ventimila/00).

L'impresa si impegna a non alienare e a mantenere la destinazione dell'investimento per 10 anni qualora l'investimento riguardi anche l'acquisto o la costruzione di un immobile e per cinque anni per gli arredi e le attrezzature. Tale termine decorre dalla data di erogazione del contributo, che avverrà solo dopo la ultimazione dello stesso e contro la presentazione delle fatture originali debitamente quietanzate, riportanti la seguente dicitura apposta in modo indelebile: "Operazione finanziata con Fondi concessi dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 60 L.R. 32/2000". I beni fisici oggetto dell'agevolazione devono essere individuabili attraverso l'apposizione sui beni stessi di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nel libro dei cespiti. Nonché il riferimento al beneficio ottenuto (L.R. 32/2000 – Art. 60 comma 1.3). Non sono ammissibili all'agevolazione i programmi relativi alla realizzazione di opere di ordinaria manutenzione, non inserite in un organico programma di ammodernamento o rinnovamento.

Nel caso in cui il programma di investimenti comprenda l'acquisto dell'immobile aziendale, l'importo ammissibile per detta voce non può superare l'ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile dell'intero programma.

### *3.1.4. Contributi in conto interessi su canoni dei contratti di locazione finanziaria, (comma 1 punto 4)*

In alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), dell'art. 60, comma 1, punto 1, contributi in conto interessi sui canoni delle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di 8 anni, per i beni immobili, e di 5 anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a € 258.228,45 e non inferiore a € 15.493,71.

Sono ammissibili le operazioni di locazione finanziaria rientranti nei programmi di investimento di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, ad esclusione di prototipi, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra le società di locazione finanziaria a partecipazione bancaria ed il soggetto beneficiario. In ogni caso il tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione Europea maggiorato di due punti (art. 16 comma 1 lett. a).

Dette operazioni fruiscono di un contributo in conto interessi relativi al canone nella misura del 60% del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito all'art. 16 comma 1 lett. a). La misura del contributo è aumentata al 70% nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori (art. 16 comma 1 lett. b).

- A. Le operazioni possono essere effettuate dalle società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria diretta di Aziende e/o Istituti di credito, che effettuino operazioni di locazione finanziaria agevolate di beni mobili e immobili in favore delle piccole e medie imprese commerciali sopra indicate e che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Istituto Gestore.
- B. La società convenzionata dovrà inviare all'Istituto Gestore copia del contratto di leasing che dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione;
- C. Relativamente ai programmi di investimento oggetto del leasing mobiliare e immobiliare, le società di locazione finanziaria dovranno esprimere, all'atto della trasmissione di documenti all'Istituto Gestore, giudizio sulla congruità delle spese documentate e sulla ammissibilità delle stesse ai contributi.
- D. Le Società di locazione finanziaria convenzionate comunicheranno all'Istituto Gestore i nominativi delle imprese che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, non appena ne abbiano avuto conoscenza.
- E. Le Società di locazione finanziaria si impegneranno a consegnare all'Istituto Gestore un piano di ammortamento che evidenzii per singolo canone la data di scadenza e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa società con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000.

Ciascuna impresa può presentare soltanto una domanda di agevolazione per programma di investimento ai sensi dell'art. 60.

L'esposizione complessiva per ciascuna impresa non può superare quella prevista al comma 1 punto 1, per i finanziamenti diretti a carico del Fondo, al comma 1 punto 2, per i finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito, e al comma 1 punto 4, per i contratti di locazione finanziaria. I benefici previsti nei quattro punti del comma 1 dell'art. 60 non sono tra loro cumulabili per lo stesso programma di investimento.

### 3.2. Agevolazioni per i crediti a breve termine - Art. 63:

- 3.2.1. Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di avviamento", (comma 1 sub a)** sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia, a favore di soggetti che intraprendano una nuova attività, dell'importo minimo di € 5.164,57 e massimo di € 103.291,38 e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività dell'impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa.

L'utilizzo delle aperture di credito dovrà avvenire:

- ✓ entro sei mesi dalla comunicazione da parte dell'Ente Gestore di avvenuta concessione del contributo in conto interessi;

- ✓ esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della Banca presentatrice, la quale provvede, verificato che il credito afferisce alla causale prevista dal pagamento dei creditori;
- ✓ allo scadere dei 6 mesi decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi;
- ✓ il rimborso delle somme è previsto a mezzo rate mensili o trimestrali posticipate.

**Modalità operative:**

- il perfezionamento delle aperture di credito avrà luogo previa verifica da parte delle banche finanziatrici che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nella lettera a) del comma 1 dell'art. 63 della L.R. 32/2000;
- i contributi verranno calcolati con decorrenza corrispondente alla data di effettivo utilizzo dei finanziamenti concessi dalle banche e, comunque, secondo il piano di ammortamento consegnato dalle stesse all'Istituto Gestore;
- le Banche convenzionate comunicheranno all'Istituto Gestore i nominativi delle imprese che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, non appena ne abbiano avuto conoscenza;
- la Banca convenzionata si impegna a consegnare all'Istituto Gestore un piano di ammortamento che evidenzia per ciascuna rata, compreso il periodo di preammortamento, la data di scadenza e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa Banca con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000.

**3.2.2. Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di esercizio", (comma 1 sub b)**

sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60% dei costi sostenuti e documentati nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti.

L'apertura di credito deve essere dell'importo minimo di € 5.164,57 e massimo di € 103.291,38.

L'utilizzo delle aperture di credito dovrà avvenire:

- ✓ entro sei mesi dalla comunicazione da parte dell'Ente Gestore di avvenuta concessione del contributo in conto interessi;
- ✓ esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della Banca presentatrice, la quale provvede, verificato che il credito afferisce alla causale prevista, al pagamento dei creditori;
- ✓ allo scadere dei 6 mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi;
- ✓ il rimborso delle somme è previsto a mezzo rate mensili o trimestrali posticipate.

**Modalità operative:**

- i contributi verranno calcolati con decorrenza corrispondente alla data di effettivo utilizzo dei finanziamenti concessi dalle banche e, comunque, secondo il piano di ammortamento consegnato dalle stesse all'Istituto Gestore;

- le Banche convenzionate comunicheranno all'Istituto Gestore i nominativi delle imprese che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, non appena ne abbiano avuto conoscenza;
- la Banca erogante si impegna a consegnare all'Istituto Gestore un piano di ammortamento che evidenzi per ciascuna rata, compreso il periodo di preammortamento, la data di scadenza e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa Banca con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000.

### *3.2.3. Contributi in conto interessi per operazioni di anticipazione a fronte della cessione di crediti commerciali, (comma 1 sub c)*

effettuate da banche operanti in Sicilia o da società finanziarie a partecipazione bancaria, a fronte della cessione di crediti commerciali, dell'importo minimo di € 5.164,57 e massimo di € 103.291,38.

L'apertura di credito, da perfezionare entro sei mesi dalla comunicazione da parte dell'Ente Gestore di avvenuta concessione del contributo in conto interessi, dovrà avere durata massima di 18 mesi e saranno consentite più presentazioni di fatture comunque entro il limite temporale su indicato.

Le fatture non dovranno risultare emesse in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

#### **Modalità operative:**

- i contributi verranno calcolati con decorrenza corrispondente alla data di effettivo utilizzo delle anticipazioni concesse dalle banche;
- la Banca erogante si impegna a consegnare all'Istituto Gestore un estratto conto che evidenzi il capitale, il periodo di utilizzo e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa Banca con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000. La Banca erogante attesterà, altresì, che l'impresa nel periodo di utilizzo ha mantenuto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo.

### *3.2.4. Contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie, (comma 1 sub d)*

per un minimo di € 15.493,71 e per un massimo di € 258.228,45, maturate alla data del 30 Giugno 2005, tramite piani di risanamento concordati con gli Istituti di Credito convenzionati.

L'importo finanziabile è comunque il minore fra l'esposizione al 30/06/2005 e l'esposizione al momento della presentazione della domanda.

La durata massima dell'operazione è di 5 anni, oltre un periodo massimo di preammortamento di 6 mesi.

Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle Imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

### Modalità operative:

- La Banca convenzionata dovrà inviare all'Istituto Gestore copia del contratto di finanziamento che dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione;
- il contributo in conto interessi sarà calcolato con decorrenza corrispondente alla data di effettivo utilizzo dei finanziamenti concessi dalle banche;
- le Banche convenzionate comunicheranno all'Istituto Gestore i nominativi delle imprese che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, non appena ne abbiano avuto conoscenza;
- la Banca erogante si impegna a consegnare all'Istituto Gestore un piano di ammortamento che evidenzia per ciascuna rata la data di scadenza e la quota interessi calcolata al tasso applicato dalla stessa Banca con l'indicazione del contributo in conto interessi determinato nella misura 60%/70% del tasso di riferimento eventualmente maggiorato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 32/2000.

Per le forme di intervento previste dall'art. 63 vale la norma generale secondo cui il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della regione è liberamente determinato tra la Banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento.

La concessione delle agevolazioni del "Credito di Esercizio/Avviamento", "Anticipazione su crediti commerciali" e "Credito per ripianamento delle esposizioni debitorie bancarie" risultano compatibili e quindi cumulabili entro il limite fissato dalla Commissione Europea per gli "aiuti de minimis" e nel limite massimo di ciascuna agevolazione.

#### 4. Fondi Disponibili e Ripartizione fra le tipologie di aiuti previsti

I fondi assegnati provengono da stanziamenti effettuati dalla Regione e dal trasferimento previsto dall'art. 66 comma 5 della l.r. 32/2000, che stabilisce che al Fondo di cui all'art. 60 affluiscono le disponibilità residue del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, nonché i successivi rientri per le operazioni di finanziamento già in essere, così come previsto dal comma 5 dell'art.66 della L.R. 23.12.2000, n.32 e successive modificazioni.

Per l'operatività del Fondo l'Istituto Gestore ha acceso, presso il Banco di Sicilia S.p.a. – Tesoreria Enti - Trapani, sito in Via IV Novembre, n. 1 - 91016 Casa Santa Erice, un conto corrente intestato "**Banca Nuova S.p.a. Gestore Fondo Regionale per il Commercio L.R. 32/2000 art. 60**", contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie: **cod. ABI 01020, CAB 16498 c/c 000017175.**

Su questo stesso conto:

- si addebiteranno, con valuta decorrente dallo stesso giorno di pagamento:
  - a) Le somme che saranno erogate ai soggetti beneficiari a valere sul Fondo di cui all'art. 60 o utilizzate per spese legali e giudiziarie relative al recupero dei crediti o comunque esitate in dipendenza dei benefici stessi;
  - b) Il compenso spettante al concessionario alla fine di ciascun esercizio, debitamente fatturato ai sensi delle leggi fiscali vigenti nonché il compenso spettante ai Componenti il Comitato Amministrativo;

c) Gli oneri fiscali a carico della gestione del Fondo;

si accrediteranno, con la stessa valuta riconosciuta dal sistema bancario:

- a) I rientri per sorte capitale –compresi quelli per eventuali estinzioni anticipate- e gli interessi, compresi quelli moratori, in dipendenza dell'utilizzo del preammortamento e dell'ammortamento dei mutui concessi;
- b) I rientri a seguito di risoluzione di contratti stipulati che hanno dato luogo ad erogazione;
- c) Le somme recuperate a seguito di procedure esecutive.

A carico delle disponibilità del Fondo, l'art. 66 comma 4 pone un compenso da riconoscere all'IRFIS per la gestione del fondo di cui al comma 2 dello stesso art. 66 e per quella dei finanziamenti in essere alla data della piena operatività del fondo di cui all'articolo 60, analogo a quello previsto per la gestione del fondo di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

Gli interessi che matureranno su detto conto verranno contabilizzati e versati dall'Istituto Tesoriere direttamente in entrata al bilancio della Regione Siciliana, alla fine di ogni esercizio, al medesimo tasso corrisposto per il servizio generale di cassa regionale.

Alla chiusura di ciascun esercizio, dopo aver posto a carico della gestione del Fondo gli accantonamenti di cui all'art. 72, commi 1 e 3, del D.P.R. 22/12/1986 n.917 e successive modifiche ed integrazioni (rischi su crediti e per interessi di mora), nonché il compenso annuale spettante al concessionario, il compenso spettante ai Componenti il Comitato, il risultato netto della gestione del Fondo sarà portato ad incremento del Fondo stesso e ripartito in relazione alla suddivisione percentuale per singole voci adottata dal Comitato.

Ai sensi dell'art. 4 della "Convenzione per l'istituzione del fondo a gestione separata per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 60 e 63 della L.R. 23.12.2000, n.32, e succ. modifiche ed integrazioni", sono poste a carico del Fondo:

- Il compenso spettante al concessionario per la gestione del Fondo e per lo svolgimento di cui all'art. 9 della Convenzione, nella misura dello 0,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento o contributo concesso e allo 0,3 per cento di ogni rientro annuale comprensivo di interessi. Il compenso viene riconosciuto, anche in presenza di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie, fino alla data dell'intervenuto accertamento della perdita definitiva.
- I compensi spettanti ai componenti del Comitato previsto dall'art. 60 comma 5 della L.R. 32/2000, determinati ai sensi della L.R. 11.5.93 n.15, nonché tutte le spese legali e giudiziarie esterne e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo o, comunque, direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo.

La disponibilità finanziaria del Fondo è destinata:

- sulla base del dettato dell'art.10 del D.A. n.752/85 del 2 luglio 2002 nella misura del 40% ai finanziamenti di cui all'art.60 comma 1 punto 1;
- sulla base dell'art. 7 della L.R. 22/12/2005 N. 20, nella misura del 20% ai contributi in conto capitale di cui all'art. 60 comma 1 punto 3;
- sulla base di apposita delibera del Comitato Amministrativo per tutte le altre tipologie di intervento;

Nel dettaglio la disponibilità finanziaria del Fondo viene così ripartita:

<b>Aiuti all'investimento - Art. 60:</b>		<b>Percentuale</b>
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata – di importo inferiore a € 41.316,56		16 %
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata di importo compreso tra € 41.316,56 e € 258.228,45		24 %
Contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli Istituti di Credito, per un importo superiore a € 100.000,00 e fino a € 516.456,90		10 %
Contributi in conto capitale pari al 30% degli investimenti,		20 %
Contributi in conto interessi su canoni di contratti di locazione finanziaria,		1 %
<b>Crediti a breve termine - Art. 63:</b>		
Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di avviamento",		2 %
Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di esercizio",		20 %
Contributi in conto interessi per operazioni di anticipazione a fronte della cessione di crediti commerciali,		1 %
Contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie,		1 %
<b>Spese e Oneri</b>		5 %

Il Comitato, per quanto di competenza, autorizza la ripartizione percentuale, sulle diverse tipologie di intervento, delle somme derivanti da ulteriori apporti al Fondo.

In relazione all'entità delle disponibilità del Fondo ed alla tipologia delle richieste pervenute, potranno essere variati i parametri di cui sopra con modifica Legislativa relativamente alle disponibilità di cui all'art. 60 comma 1 punto 3; con provvedimento dell'Assessore relativamente alle disponibilità destinate alle operazioni di cui all'art. 60 comma 1 punto 1, con modifica e con delibera del Comitato per le disponibilità relative alle altre tipologie di intervento.

I mutui e i finanziamenti a medio termine concessi con fondi della Regione siciliana e i relativi atti posti in esecuzione delle previsioni normative in oggetto, ai sensi dell'art.10 n.1 del D.P.R. 20.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, sono esenti dall'IVA, e, ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.P.R. 29.9.73 n. 601 e successive modificazioni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e ipotecaria, nonché della relativa imposta sostitutiva.

## **5. Imprese richiedenti e Soggetti (Banche e Società di Leasing) convenzionati**

5.1. Le richieste di intervento agevolativo al Fondo Regionale per il Commercio di cui all'art. 60, punto 1, comma 1 e comma 3 della L.R. 32/2000 devono essere presentate dalle imprese commerciali presso tutte le filiali e le agenzie della Banca Nuova S.p.a. quale Istituto Gestore.

- 5.2. L'Istituto Gestore stipulerà apposite convenzioni con le Banche e le Società di locazione finanziaria che ne faranno richiesta per l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 60, punto 1, comma 2 e comma 4, e dall'art. 63.
- 5.3. Per tali operazioni agevolate mediante la concessione di contributi in conto interessi o in conto "interessi su canoni" (dei contratti di locazione finanziaria), le richieste di intervento agevolativo debbono essere presentate per il tramite delle Banche e Società di leasing convenzionate, ivi compresa la Banca Nuova S.p.a., dopo che queste avranno deliberato l'intervento creditizio richiesto. Le stesse assumono il pieno rischio del credito relativo all'operazione di finanziamento direttamente posta in essere, curano gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni, avendo cura di verificare l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'Impresa richiedente necessari per l'ammissione ai benefici di Legge, effettuano i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie sia all'erogazione che al mantenimento delle agevolazioni stesse fino allo scadere delle operazioni.
- 5.4. Le Banche e le Società di locazione finanziaria convenzionate relativamente alle operazioni afferenti ai contributi in c/ interessi sono obbligate a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione e il mantenimento delle agevolazioni e in tal senso, al momento in cui ne avranno avuto conoscenza, dovranno trasmettere l'elenco delle imprese che hanno perduto i requisiti per il mantenimento delle agevolazioni (vedi art. 4 della Convenzione stipulata con l'Istituto Gestore).

## 6. Presentazione delle domande

- 6.1. Le domande di agevolazione devono essere presentate utilizzando i moduli COMMERCIO, disponibili anche sul sito internet della Banca Nuova S.p.a. "<http://www.bancanuova.it>". I moduli dovranno essere compilati in maniera chiara e leggibile e dovranno essere timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'impresa o da persona che ne abbia comunque la facoltà.

<b>Aiuti all'investimento - Art. 60:</b>	<b>Modello Domanda</b>
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata – di importo inferiore a € 41.316,56 (comma 1.1)	<b>60.01 COMMERCIO</b>
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata di importo compreso tra € 41.316,56 e € 258.228,45 (comma 1.1)	<b>60.01 COMMERCIO</b>
Contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli Istituti di Credito, per un importo superiore a €. 100.000,00 e fino a € 516.456,90 (comma 1.2)	<b>60.02 COMMERCIO</b>
Contributi in conto capitale sino al 30% degli investimenti (comma 1.3)	<b>60.03 COMMERCIO</b>
Contributi in conto interessi su canoni di contratti di locazione finanziaria (comma 1.4)	<b>60.04 COMMERCIO</b>
<b>Crediti a breve termine - Art. 63:</b>	
Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di avviamento" (comma 1 sub A)	<b>63.01 COMMERCIO</b>
Contributi in conto interessi per operazioni di "Credito di esercizio" (comma 1 sub B)	<b>63.02 COMMERCIO</b>
Contributi in conto interessi per operazioni di anticipazione a fronte della cessione di crediti commerciali (comma 1 sub C)	<b>63.03 COMMERCIO</b>
Contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie (comma 1 sub D)	<b>63.04 COMMERCIO</b>

- 6.2. Ciascuna domanda deve essere corredata, da tutta la documentazione prevista ed elencata nel modulo stesso.
- 6.3. L'Istituto Gestore può richiedere l'integrazione dei documenti, la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria, con una specifica nota indirizzata al richiedente o alla Banca convenzionata (per il caso in cui la domanda perviene per il tramite di questa ultima). Il richiedente (o la Banca convenzionata) è tenuto a corrispondere in modo puntuale e completo entro e non oltre sei mesi dall'inoltro della richiesta medesima.
- 6.4. Qualora il richiedente (o la Banca convenzionata) non adempia nei termini assegnati alla richiesta di chiarimenti e/o integrazione di documenti, l'Istituto Gestore si riserva la facoltà di considerare rinunciata la domanda di agevolazione, trattenendo agli atti il modulo di domanda e l'eventuale documentazione a corredo.
- 6.5. In caso di carenza di fondi, mancanza anche parziale di documentazione, irregolarità formali, la domanda di agevolazione non viene presa in esame sino a quando non saranno ricostituiti i fondi e/o verrà effettuata l'integrazione e/o la rettifica della documentazione. In questi casi il termine di 34 giorni, posto a carico dell'Istituto Gestore per l'istruttoria della pratica, viene sospeso e decorrerà nuovamente dal momento di comunicazione di avvenuta ricostituzione dei fondi e/o di avvenuta integrazione e/o rettifica della documentazione, purché la stessa giunga nei termini di cui al punto 6.3.
- 6.6. Le domande di finanziamento o in conto capitale presentate e ricevute, presso tutte le filiali della Banca Nuova, vengono dalle Filiali protocollate con data e ora di ricevimento (protocollo elettronico). Le domande di contributo in conto interessi (art. 60 comma 1 punto 2 e comma 1 punto 4 e art. 63) saranno protocollate con data e ora di ricevimento (protocollo elettronico) direttamente dall'Ufficio Misure Agevolative Regione Sicilia – Fondo Regionale per il Commercio. Il protocollo assume valenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riferite alle singole tipologie di intervento, salvo i casi di successiva sospensione dei termini o di decadenza.
- 6.7. Spese di istruttoria  
Per quanto attiene ai finanziamenti a valere sull'art. 60 comma 1 punto 1 e comma 1 punto 3, l'impresa richiedente dovrà corrispondere all'Istituto Gestore, per spese di istruttoria, da considerarsi deposito cauzionale infruttifero, un importo pari a quanto indicato nella tabella sotto riportata (tali somme verranno restituite solo in caso di accoglimento della domanda di agevolazione, in caso contrario verranno incamerate in proprio dall'Istituto Gestore).

<b>Aiuti all'investimento - Art. 60:</b>	<b>Deposito cauzionale</b>
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata – di importo inferiore a € 41.316,56	€ 100,00
Finanziamenti a valere su Fondi Regionali fino al 75% della spesa realizzata di importo compreso tra € 41.316,56 (pari a Lit. 80 milioni) e € 258.228,45 (pari a Lit. 500 milioni)	€ 250,00
Richiesta contributi in conto capitale	€ 100,00

- 6.8. Nel caso di non accoglimento della richiesta di agevolazione, l'Istituto Gestore ne dà comunicazione con una specifica formale nota indirizzata al richiedente o alla Banca convenzionata, trattenendo agli atti il modulo di domanda e la documentazione a corredo, incamerando in proprio il deposito cauzionale, quale rimborso spese.
- 6.9. L'impresa richiedente (o la Banca convenzionata), è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati e/o le situazioni di decadenza dai benefici che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti, che intervengano prima della presentazione al Comitato o successivamente alla delibera, i termini fissati per l'istruzione della pratica e/o per

l'erogazione si intendono sospesi sino alla produzione della documentazione richiesta dall'Istituto Gestore.

## **7. Tasso di interesse, misura, calcolo, decorrenza, erogazione e revoca del contributo in conto interessi di cui all'Art. 60 comma 1 punti 2 e 4 e all'Art. 63**

### **7.1. Rilevazione del tasso di riferimento**

Il tasso di riferimento è rilevabile consultando il sito internet:

[http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html)

### **7.2. Misura del tasso di interesse applicabile al finanziamento**

Le banche presentatrici erogano i finanziamenti ad un tasso che possono liberamente stabilire, per accordo con il soggetto beneficiario, in misura in ogni caso non superiore a quello determinato secondo i criteri fissati dalla Commissione europea maggiorato di due punti (comma 1 sub b dell'art 16 della L.R. 23/12/2000 n. 32). Il tasso così determinato sarà quello vigente al momento del perfezionamento contrattuale.

### **7.3. Calcolo del contributo**

Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo e la durata del finanziamento ammesso, nella misura del 60% (il 70% per i richiedenti che rivestano la qualità di società cooperative, oppure di giovani imprenditori) di ciascuna quota interessi di un piano di ammortamento predisposto utilizzando il tasso liberamente determinato tra la Banca (o la Società di locazione finanziaria) ed il soggetto beneficiario (in ogni caso detto tasso, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti), applicato secondo i criteri dell'art 16 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

La Banca convenzionata/ Società di locazione finanziaria dovrà trasmettere all'Istituto Gestore il contratto che regola l'operazione di finanziamento / leasing, corredato del piano di ammortamento, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo in conto interessi.

L'Istituto Gestore, dopo l'esame di rito della documentazione, provvederà periodicamente all'erogazione del contributo in conto interessi.

La Banca convenzionata / Società di locazione finanziaria comunicherà all'Istituto Gestore al momento che ne avrà conoscenza le imprese beneficiarie che hanno perduto i requisiti previsti per l'ammissione alle agevolazioni.

Tenuto conto che il tasso applicato dalla Banca può, ai sensi dell'art 16 della L.R. 23/12/2000 n. 32, essere "variabile", il contributo verrà calcolato inizialmente per l'importo e la durata ammessi, sulla scorta del piano di ammortamento come sopra determinato, anche ai fini dell'impegno delle somme.

La Banca che ha erogato il credito si impegna a trasmettere all'Istituto Gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilevazione del nuovo tasso, il nuovo piano di ammortamento come sopra calcolato.

#### **7.4. Decorrenza**

Il Contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento che dovrà avvenire in data successiva alla delibera di concessione dell'agevolazione.

#### **7.5. Erogazione e revoca**

Il Contributo è erogato all'impresa per il tramite della Banca convenzionata, la quale provvederà ad accreditarlo all'impresa, con valuta pari a quella applicata dall'Istituto Gestore, a condizione che abbia riscontrato la regolarità nel pagamento delle rate del finanziamento.

La Banca convenzionata è autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito che sarà effettuato dall'Istituto Gestore, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute.

Qualora i contributi in c/interessi a seguito di quanto sopra, fossero depositati presso la Banca che ha erogato il finanziamento, la stessa autorizza l'Istituto Gestore ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito riconosciuta dall'Istituto Gestore.

La Banca convenzionata, nell'ambito della sua attività, provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite dal cliente.

Dette somme saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento della Commissione Europea vigente al momento della richiesta di restituzione maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Detti interessi saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

### **8. Istruttoria a cura dell'Istituto Gestore**

8.1. L'Ufficio Istruttoria verificherà se il Fondo, per la tipologia di intervento richiesto, dispone delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale o per l'ammissione al Contributo in conto interessi (secondo il piano di ammortamento consegnato dalla Banca). Nel caso di mancanza di fondi l'Istituto Gestore, darà comunicazione all'impresa (o alla Banca convenzionata/Società di leasing) e non avvierà l'Istruttoria della pratica in attesa della ricostituzione delle somme necessarie. Tale evenienza comporta la sospensione dei termini per l'esame istruttorio e, qualora tra la data di domanda e la data di ricostituzione dei fondi trascorra un periodo maggiore di mesi sei l'Istituto Gestore, potrà richiedere la integrazione della documentazione, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della istruttoria.

8.2. L'Ufficio Istruttoria, esaminerà la regolarità e completezza della domanda e della documentazione provvedendo ad interromperne i termini nel caso di carenza di documentazione di base inviando nota al richiedente, o alle Banche convenzionate.

Nel caso di programmi di investimento che prevedono l'acquisto di immobili da adibire ad attività commerciali la cui destinazione alla data di presentazione della domanda non è rispondente ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, la stessa verrà accolta a condizione che la ditta richiedente esibisca una dichiarazione del Comune o una perizia giurata attestante che la destinazione d'uso richiesta o l'eventuale cambio di destinazione d'uso è compatibile con lo strumento urbanistico vigente. Fermo restando che, la documentazione attestante l'avvenuta modifica e quindi la rispondenza tra l'attività da svolgere e la destinazione d'uso dell'immobile debba comunque essere prodotta prima del perfezionamento dell'agevolazione concessa.

- 8.3. L'impresa / la Banca convenzionata è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo alla richiesta dell'Istituto Gestore di documenti integrativi e chiarimenti, entro e non oltre tre mesi dall'inoltro della richiesta medesima. Trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica verrà archiviata per disinteresse.
- 8.4. Qualora il programma riguardi il solo acquisto dell'immobile aziendale, condizione per l'ammissibilità è che le rifiniture, gli impianti, e le attrezzature di vendita costituenti l'esercizio commerciale, già posseggano un adeguato grado di moderna razionalità ed efficienza anche in relazione alle caratteristiche medie del settore di appartenenza. Opere edili strutturali, quali la costruzione dell'immobile o la realizzazione di opere di ristrutturazione per le quali solitamente occorre il rilascio di concessione edilizia o autorizzazione, potranno essere ammessi solo se realizzati su area o immobili di proprietà della ditta richiedente. L'acquisto di automezzi è consentito solo per uso commerciale e non sono ammissibili a finanziamento automezzi destinati a trasporto di persone o promiscui. Gli autoveicoli di uso commerciale utilizzati per l'esercizio di attività di impresa possono essere ammessi purché vi sia una correlazione funzionale di tipologia, potenza e portata.
- 8.5. Oltre a quanto stabilito nel capitolato generale ed a quanto previsto nella domanda, l'Istituto Gestore è autorizzato a svolgere ogni accertamento ritenuto necessario al fine di esprimere un compiuto giudizio sulla pratica. L'Ufficio Istruttoria provvederà a verificare che, in relazione a quanto previsto nella domanda di finanziamento, l'impresa richiedente abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale. L'eventuale mancato versamento costituisce motivo per la sospensione dei termini.
- 8.6. Il tipo di esame che deve essere effettuato in fase istruttoria va diversificato in relazione al tipo di agevolazione richiesto:
- Ove si tratti di agevolazione per finanziamento con fondi regionali (art. 60 comma 1 punto 1), poiché il relativo rischio di credito è posto a carico della Regione, l'Istituto Gestore nell'istruttoria deve mirare ad accertare sia l'ammissibilità alle agevolazioni sia a valutare il merito creditizio dell'impresa richiedente, inteso anche come ordinaria capacità di rimborso;
  - Qualora si tratti di agevolazione in c/capitale (art. 60 comma 1 punto 3), l'Istituto Gestore nell'istruttoria dovrà mirare ad accertare l'ammissibilità alla agevolazione e l'attitudine dell'impresa richiedente a perdurare sul mercato;
  - Nel caso di contributi in conto interessi, l'attività istruttoria dell'Istituto Gestore dovrà essere orientato all'esame della documentazione prevista che dovrà comprendere: la delibera assunta dalla Banca convenzionata, la dichiarazione di congruità e di ammissibilità delle spese sostenute e della dichiarazione di "tutela della privacy".
- 8.7. Per le pratiche di finanziamento per le quali si rende necessario l'accertamento tecnico per la valutazione, l'identificazione catastale, la regolarità urbanistica di immobili offerti a garanzia, dovrà essere corrisposto – una tantum – l'importo di € 350,00 a titolo di rimborso spese tecniche.
- 8.8. Le risultanze istruttorie dell'Istituto Gestore si concludono con un giudizio sintetico sulla concedibilità o meno delle agevolazioni.

## **9. Delibere del Comitato**

- 9.1. La concessione delle agevolazioni avviene con deliberazione del Comitato di Gestione del Fondo di cui all'art. 60, punto 5, della L.R. 32/2000.

- 9.2. Il Comitato delibera in ordine alle singole operazioni l'ammissione ai benefici del fondo di rotazione nonché le modifiche attinenti alle operazioni medesime.
- 9.3. L'Istituto Gestore comunica all'impresa beneficiaria o alla Banca / Società convenzionata l'esito della richiesta di agevolazione, come deliberata dal Comitato, con specifica formale nota.
- 9.4. La comunicazione di accoglimento della richiesta di agevolazione, indicherà la tipologia del programma agevolato nonché le spese ammesse alle agevolazioni, l'importo, la destinazione, la durata, il numero delle rate e la loro periodicità e le eventuali prescrizioni. La documentazione necessaria per il perfezionamento dell'agevolazione dovrà essere prodotta entro sei mesi dalla richiesta effettuata con la comunicazione di accoglimento;
- 9.5. Rimangono ferme tutte le clausole di sospensione e di revoca intervenute o che interverranno, che sono riepilogate nella convenzione stipulata con le Banche/ Società di leasing e nel "Capitolato dei patti e delle condizioni dei contratti per finanziamenti concessi dalla Banca Nuova nella qualità di Gestore del Fondo Regionale per il Commercio L.R. 32/2000 - Art. 60" da allegarsi ai contratti di mutuo.